

LA RIFORMA DELLE INTERCETTAZIONI

I principali punti del testo approvato al Senato e ora all'esame della Camera

1 - PER QUALI REATI SARA' POSSIBILE INTERCETTARE

- 1.1.** Il d.d.l. consentirà di disporre le operazioni di intercettazioni per gli stessi reati previsti dalla disciplina attuale (tutti quelli puniti con pene superiori nel massimo a 5 anni di reclusione e gli altri reati nominativamente indicati dall'art.266 c.p.p. Ad essi, va aggiunto il reato di atti persecutori (per il quale le intercettazioni oggi non sono consentite). Sarà, quindi, possibile continuare ad intercettare, ad esempio, per reati come il traffico illecito di rifiuti, la corruzione, le minacce a mezzo del telefono; come oggi, non sarà possibile intercettare per reati minori, come le truffe semplici.
- 1.2.** Nei procedimenti relativi a delitti di **mafia**, **terrorismo** e **altri gravissimi reati**, nei quali è disposta la maggior parte delle intercettazioni, continuerà ad applicarsi un regime speciale (cd. "doppio binario"). Infatti, il d.d.l. ha inserito nell'art.267 del codice di procedura penale le disposizioni oggi contenute nell'art.13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (che, per questo motivo, è stato abrogato), limitandolo però alle indagini di cui sono titolari le direzioni investigative antimafia. In queste indagini, dunque, non cambieranno né i presupposti (*sufficienti indizi di reato*), né la durata (*nessun termine*), né l'utilizzabilità delle intercettazioni. Sono, quindi, false le seguenti affermazioni (cfr. scheda A.N.M. 16 giugno 2010): «*Con la nuova legge non sarebbero stati individuati gli autori dell'omicidio D'Antona*»; «*Oggi si possono effettuare, da parte della polizia giudiziaria e senza autorizzazione del magistrato, riprese visive (senza captazione dei suoni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' la tecnica utilizzata, ad esempio, per individuare gli autori di delitti di spaccio di stupefacenti in luoghi pubblici. Questo non sarà più possibile. La limitazione vale anche per mafia e terrorismo*». **E' vero che, diversamente dalla attuale disciplina, il regime speciale (doppio binario) si applicherà ai soli procedimenti relativi a reati di mafia/terrorismo (art.51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p.) e non a qualsiasi delitto di criminalità organizzata; e che le operazioni di intercettazione dovranno, in futuro, essere autorizzate dal tribunale in composizione collegiale.**
- 1.3.** Per tutti gli altri procedimenti, sono previsti nuovi presupposti di natura soggettiva. Le modifiche sono finalizzate ad evitare che chiunque, senza avere collegamenti con i fatti oggetto dell'indagine, possa essere intercettato (v. punto 7). Questa parte del d.d.l. **corrisponde in largaparte al disegno di legge (anche governativo) approvato dalla Camera il 13**

aprile 1999 (n. 3964 della XIII Legislatura). Inoltre, è previsto un termine di durata massima di 75 giorni (v. punto 8). **Una analoga limitazione (90 giorni) era prevista nel disegno di governativo n.1638 della XV legislatura, approvato a maggioranza assoluta dalla Camera il 17 aprile 2007.**

2 - INTERCETTAZIONI PER LA RICERCA DEI LATITANTI

2.1. Il d.d.l. non modifica la norma che consente di disporre le intercettazioni al fine di agevolare le

ricerche del latitante (art.295 c.p.p.). Le modifiche riguardano esclusivamente le intercettazioni disposte al fine di **ricerca della prova**. L'art.295 è stato modificato e adesso prevede espressamente che per queste intercettazioni non vi sono limiti di durata massima.

2.2. E', quindi, falsa la seguente affermazione (cfr. scheda A.N.M. 16 giugno 2010): «*Oggi si*

possono effettuare, da parte della polizia giudiziaria e senza autorizzazione del magistrato, riprese visive (senza captazione dei suoni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la ricerca dei latitanti. Questo non sarà più possibile. La limitazione vale anche per i delitti di mafia e terrorismo.

Dunque, anche le attività di ricerca dei latitanti di mafia subiranno un grave danno».

3. - INTERCETTAZIONI AMBIENTALI

3.1. Nei procedimenti relativi a reati di mafia e terrorismo, la disciplina delle intercettazioni «ambientali» è

identica a quella oggi in vigore (in futuro, però, le operazioni dovranno essere autorizzate da un tribunale collegiale). **E' quindi falsa l'informazione riportata dal quotidiano *La Repubblica* del 14 giugno ("I pm antimafia si sentono disarmati. Follia solo tre giorni di microspie", pag. 11), secondo cui le "microspie" per i reati di mafia saranno consentite soltanto per tre giorni.**

3.2. Negli altri procedimenti, il d.d.l. stabilisce che le «ambientali» potranno essere disposte solo se

vi è il **fondato motivo di ritenere che è in corso l'attività criminosa**, qualsiasi sia la natura del luogo nel quale le operazioni sono eseguite. Il cd. sospetto di flagranza sarà, quindi, richiesto anche quando le «ambientali» sono disposte nell'abitacolo di un'autovettura, in locali pubblici, camere di ospedale, celle, etc. (attualmente, il presupposto è richiesto solo per le intercettazioni da eseguire nei luoghi di privata dimora).

3.3. In mancanza del sospetto della flagranza, il p.m. potrà, in via d'urgenza, disporre (ed eventualmente reiterare) le «ambientali» quando attraverso di esse si possono acquisire elementi fondamentali per l'accertamento del reato ovvero per impedire la commissione di taluno dei gravi reati indicati nell'art.266. In presenza di tali presupposti, l'intercettazione è disposta direttamente dal p.m., anche per più volte, per una durata non superiore a tre giorni.

In nessun caso questa forma di intercettazione può essere disposte nei luoghi privati, che formano oggetto di speciale tutela ai sensi dell'art. 614 c.p., e per i quali, come già previsto dalla attuale disciplina, deve esservi sempre il sospetto della flagranza (salvo che si tratti di indagini per mafia e terrorismo).

4. - RIPRESE VISIVE E ACQUISIZIONE DEI TABULATI

4.1. In alcuni casi (non sempre), il d.d.l. applica la disciplina delle intercettazioni anche alle

video-riprese

e all'**acquisizione dei tabulati**.

4.2. Quanto alle video riprese, si tratta delle operazioni di "intercettazioni di immagini mediante riprese

visive", vale a dire della captazione di immagini relative alla mera presenza di cose o persone o ai loro movimenti. In questi casi, l'autorizzazione del giudice è necessaria solo quando la captazione di immagini è disposta in **luoghi appartenenti o in uso alla persona sottoposta alle indagini o a terzi non indagati** (e, in quest'ultimo caso, solo se vi sono elementi per ritenere che il terzo sia a conoscenza dei fatti e che potrà tenere comportamenti attinenti ai medesimi fatti: ad esempio, incontrare l'indagato in un appartamento o dentro una autovettura).

4.3. Restano "libere" sia le videoriprese disposte per finalità di prevenzione e controllo (p. es., le

telecamere collocate in un istituto bancario o nel cortile di un condominio); sia le riprese di immagini disposte nell'ambito di un procedimento penale in **luoghi non appartenenti, né in uso, all'indagato o al terzo**. E' il caso dei luoghi pubblici o aperti al pubblico (ad es., telecamere installate dentro la cella di un carcere, nella stanza di un ospedale, etc., per registrare i movimenti delle persone) e, in generale, di ogni luogo che non sia nella disponibilità dei soggetti ripresi (bar, ristoranti, etc.). Come oggi, queste operazioni potranno essere effettuate dalla polizia senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria e potranno, eventualmente, essere acquisite nel processo come prove documentali.

4.4. E', quindi, doppiamente falsa l'affermazione secondo cui: «*Oggi si possono effettuare, da parte*

della polizia giudiziaria e senza autorizzazione del magistrato, riprese visive (senza captazione dei suoni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' la tecnica utilizzata, ad esempio, per individuare gli autori di delitti di spaccio di stupefacenti in luoghi pubblici. Questo non sarà più possibile. La limitazione vale anche per mafia e terrorismo». (cfr. scheda A.N.M. 16 giugno 2010). La norma, come detto, prevede l'autorizzazione solo quando le riprese sono disposte in luoghi appartenenti o in uso all'indagato o al terzo; inoltre, non si applica nei procedimenti per reati di mafia/terrorismo, nei quali, il solo presupposto per disporre una delle operazioni previste dall'art.266 c.p.p. è la sussistenza di sufficienti indizi di reato.

4.5. I tabulati documentano il traffico delle conversazioni o comunicazioni e consentono di identificare

l'utenza da cui proviene o a cui è diretta la comunicazione, il giorno, l'ora, la durata delle chiamate, etc.. Se si tratta di apparecchi mobili, i tabulati consentono, inoltre, di eseguire il cosiddetto "tracciamento", vale a dire le localizzazioni e gli spostamenti dei soggetti detentori dell'apparecchio. E' così possibile operare un vero e proprio "pedinamento elettronico" la cui capacità intrusiva è paragonabile a quella delle intercettazioni – come dimostra il caso dell'archivio Genchi – pur trattandosi, ovviamente, di cose diverse (i tabulati non possono rappresentare l'intrinseco di una comunicazione).

La Corte costituzionale ha più volte evidenziato la «notevole capacità intrusiva dei tabulati», ribadendo che l'attività investigativa compiuta attraverso la loro acquisizione «deve soggiacere alle garanzie richieste dall'art. 15 Cost. in rapporto alle limitazioni della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione» (tra le altre, sentt. n. 372 del 2006 e 281 del 1998 e la recentissima 188/2010).

Per questo motivo, il d.d.l. ha assimilato l'acquisizione dei tabulati alle operazioni di intercettazione, prevedendo sia l'autorizzazione del tribunale, sia la necessità degli altri presupposti indicati dall'art.267 c.p.p.

5. – I DIVIETI DI PUBBLICAZIONE

5.1. Il d.d.l. modifica i divieti di pubblicazione (art.114 c.p.p.), **con riferimento agli atti relativi alle**

intercettazioni.

La nuova disciplina corrisponde, in larga parte, a quella prevista nell'art. 1, comma 1, lett.

b) della proposta di legge A.C. 1510 (Tenaglia e altri) e nell'art. 1, comma 1, lett. b) del disegno di legge governativo della scorsa legislatura (A.C. 1638 approvato dalla Camera il 17 aprile 2007).

Oggi, il contenuto o il riassunto delle intercettazioni può essere pubblicato anche nel corso delle indagini, quando cade il segreto sull'atto che le contiene (ad esempio, con la notifica o il deposito di un'ordinanza cautelare).

Il d.d.l., invece, introduce un divieto assoluto di pubblicare i contenuti o il riassunto delle intercettazioni sino alla conclusione delle indagini o sino alla fine dell'udienza preliminare; sino a quel momento, delle intercettazioni sarà possibile dare una mera notizia. Per gli atti diversi dalle intercettazioni, resta ferma la possibilità di pubblicarne una sintesi, una volta cessato il segreto (oggi è consentito pubblicarne il contenuto).

Questa speciale tutela apprestata alle intercettazioni è giustificata dal fatto che più degli altri atti di indagine esse sacrificano la riservatezza delle persone, compresi i terzi non indagati.

5.2. Il divieto assoluto di pubblicazione opera anche quando il contenuto delle intercettazioni, come

spesso accade, è riportato o inserito in **provvedimenti cautelari**.

Inoltre, quando degli atti relativi a intercettazioni è stata ordinata la distruzione, da parte della stessa autorità giudiziaria, il divieto di pubblicazione opera anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare (in questo caso, la pubblicazione integra il delitto di cui all'art.617, comma quarto, del codice penale, di nuova introduzione).

6. - LA COMPETENZA AD AUTORIZZARE LE INTERCETTAZIONI

6.1. La competenza è oggi attribuita a un giudice monocratico (il g.i.p.). Il d.d.l. la attribuisce al **tribunale**

del capoluogo del distretto, che decide in **composizione collegiale**. I benefici sono rappresentati dalla collegialità e dal fatto che il controllo sulla richiesta del p.m. risulterà, in molti casi, deterritorializzato.

La competenza distrettuale esclude i rischi derivanti dal regime delle incompatibilità (che si sarebbero verificati in caso di competenza provinciale).

Questo regime acquisterà efficacia 12 mesi dopo l'entrata in vigore della legge.

6.2. Il d.d.l. prevede che, a pena d'inammissibilità, la richiesta di intercettazione debba essere sottoscritta

anche dal Procuratore della repubblica, dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegato.

6.3. Resta fermo che, nei casi di urgenza, se c'è il rischio di pregiudicare le indagini, il P.M. potrà

disporre direttamente le intercettazioni, le riprese visive e l'acquisizione dei tabulati. In questo caso, il Tribunale dovrà convalidare il provvedimento del P.M. nelle successive 48 ore. Ciò assicura la possibilità di avviare immediatamente le intercettazioni evitando il rischio di una dispersione dei mezzi di prova. Questa procedura si applicherà anche nei procedimenti per reati di mafia.

7. - I PRESUPPOSTI DELLE INTERCETTAZIONI

7.1. Resta fermo che, per procedere alle intercettazioni, salvo che si tratti di mafia e di terrorismo,

occorre che vi siano **"gravi indizi di reato"** e che le operazioni siano **"assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini"**. E' stata soppressa la norma, approvata dalla Camera, che richiedeva la sussistenza di "evidenti indizi di colpevolezza".

7.2. Recependo l'**emendamento n.1.103** (presentato e successivamente ritirato dal Sen. Li Gotti e

da altri senatori) – è stato previsto che **nella valutazione dei gravi indizi di reato si debbano applicare le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, e 195, comma 7, del codice di procedura penale**. Ciò significa che, ai fini delle intercettazioni, i gravi indizi di reato non possono essere rappresentati dalle dichiarazioni rese dal coimputato,

dall'imputato in procedimento connesso e dall'imputato di un reato collegato a quello per cui si procede se non riscontrate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Inoltre, al medesimo fine, non potrà essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia del fatto.

7.3. Salvo che nei procedimenti di mafia e terrorismo, il d.d.l. introduce ulteriori **presupposti di**

natura soggettiva per l'autorizzazione delle intercettazioni.

Questi presupposti sono diversi a seconda che il "bersaglio" delle operazioni sia **la persona sottoposta ad indagine** ovvero **terzi non indagati**. Nel primo caso, le intercettazioni possono essere disposte solo sulle utenze intestate o effettivamente in uso all'indagato; nel secondo caso, le intercettazioni possono essere disposte soltanto se, da specifici atti di indagine, risulta che essi sono già a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti.

L'obiettivo è quello di rendere le operazioni di intercettazione **selettive**, escludendo la "pesca a strascico" e limitando la platea dei bersagli a coloro i quali sono già a conoscenza di fatti inerenti alle indagini e possono, pertanto, riferire elementi rilevanti. Si vuole, così, garantire che le operazioni di cui all'art.266 c.p.p., siano orientate verso chi, con verosimiglianza, nel corso delle conversazioni, tratterà proprio dei fatti di cui all'indagine; i soli soggetti, quindi, il cui ascolto può risultare indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, senza pregiudizi per i terzi estranei.

7.4. Questa nuova disciplina corrisponde in larga parte a quella prevista nel **disegno di legge governativo n. 3964 approvato dalla Camera il 13 aprile 1999, nel corso della XIII Legislatura**, che, nell'art.3, subordinava le intercettazioni a tre condizioni congiunte: a) gravi indizi di reato; b) le utenze sono intestate a soggetti indagati o sono da essi utilizzate ovvero sussistono concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni attinenti ai fatti per i quali si procede; c) assoluta necessità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.

7.5. Analoghi presupposti riguardano l'acquisizione dei tabulati e le riprese di immagini. Per l'acquisizione

dei tabulati, è necessario che le utenze alle quali essi si riferiscono sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati o a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Per le riprese di immagini, i luoghi sottoposti alle operazioni devono appartenere o essere utilizzati dalla persona sottoposta ad indagine o anche da persone diverse sempreché, sulla base di specifici atti di indagine, queste risultino già a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che facciano uso dei luoghi, ad esempio, incontrando l'indagato in un appartamento del quale si ha la disponibilità.

7.6 I nuovi presupposti non **riguardano i procedimenti per reati di mafia e di terrorismo**, in riferimento ai quali – come da attuale normativa – sono richiesti sufficienti indizi di reato.

8. - LA DURATA DELLE INTERCETTAZIONI

8.1. Il d.d.l. prevede che le intercettazioni non potranno protrarsi, complessivamente, per più di **settantacinque giorni** (un primo periodo di 30 e tre proroghe di 15 giorni ciascuna), anche non continuativi (il pubblico ministero può, quindi, sospendere e riprendere le operazioni di intercettazione, anche più volte). Oggi non vi è un limite massimo di durata; le intercettazioni possono protrarsi per l'intero corso delle indagini (sino a 18 mesi o 24 mesi nei procedimenti di mafia). Queste limitazioni non si applicano nei procedimenti per reati di mafia e di terrorismo.

8.2. Una volta scaduto il termine di durata massima delle intercettazioni, il pubblico ministero potrà

nuovamente disporre le operazioni, anche per più volte, per un tempo non superiore a 3 giorni, in presenza di un nuovo ed indefettibile presupposto: occorrerà, cioè, che le captazioni possano consentire di acquisire elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di altri reati, per i quali sarebbe comunque possibile richiedere

l'operazione medesima.

9. - L'UTILIZZABILITÀ DEI RISULTATI DELLE INTERCETTAZIONI

9.1. I risultati delle intercettazioni, effettuate nel corso delle indagini, non potranno più essere utilizzati

quando il giudice ravvisa che il fatto è diverso da quello per il quale le intercettazioni furono disposte, derubricando il reato in un altro per il quale non ricorrono i presupposti per disporre l'intercettazione (ad esempio, non c'è l'associazione per delinquere, ma soltanto una frode sportiva).

Questa modifica, in linea con principi già affermati da una parte della giurisprudenza, consente di evitare la cd. iperubricazione (l'iscrizione di reati finalizzata a disporre le intercettazioni).

9.2. La “**circolazione**” delle intercettazioni – vale a dire la loro utilizzazione in procedimenti diversi da

quelli nei quali esse furono disposte – è consentita quando è necessaria per la prova di reati di mafia, di terrorismo o dei reati di allarme sociale art.407, comma 2-bis, lettera a): vi rientrano l'omicidio, la rapina, l'estorsione, etc.).

Inoltre, recepando un emendamento del sen. Li Gotti ed altri (1.214), la “circolazione” delle intercettazioni è stata assicurata anche per l'accertamento dei ulteriori reati, quali l'attentato contro l'integrità dello Stato (art.241 c.p.); il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art.256 c.p.); lo spionaggio politico-militare (art.257); lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter), devastazione e saccheggio (art.419), la pornografia minorile (art.600-ter) e il cd. turismo sessuale (art. 600-quinquies).

10. - SANZIONI PENALI

10.1. In caso di utilizzo o rivelazione di segreti inerenti al procedimento penale (art.379-bis c.p.), la pena

(reclusione fino a 1 anno) è aumentata fino a sei volte (reclusione da 1 a 6 anni). Inoltre, la competenza per questo reato sarà determinata ai sensi dell'art.11 c.p.p. (procedimenti riguardanti i magistrati), per rendere più efficaci le indagini attribuendole a un ufficio giudiziario diverso da quello presso cui è pendente il procedimento oggetto della “fuga di notizie”.

10.2. E' introdotto il reato di riprese e registrazioni fraudolente, che punisce, a querela della persona

offesa, chi, senza il consenso dell'interlocutore, esegua la registrazione di comunicazioni o conversazioni avvenute in sua presenza. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 4 anni e coincide con quella già prevista per chi esegua intercettazioni illegali (vale a dire, di comunicazioni o conversazioni alle quali non partecipa).

La punibilità è esclusa quando le registrazioni sono utilizzate in un procedimento davanti all'autorità amministrativa o giudiziaria o comunque volto a dirimere una controversia (ad esempio, un arbitrato) o sono effettuate nel contesto di attività di difesa della sicurezza nazionale, con riferimento alle quali possono risultare di particolare utilità, o, infine, sono effettuate da giornalisti nell'ambito dell'attività di cronaca

10.3. E' introdotto il reato di accesso abusivo ad atti del procedimento penale (art.617-septies

c.p.). Chiunque illecitamente prende cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto sarà punito con la reclusione fino a 3 anni.

10.4. E' previsto l'aumento delle pene per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art.684 c.p.). Attualmente, è previsto l'arresto fino a un mese o l'ammenda pari nel minimo a 51 Euro (sanzioni alternative: ciò consente all'imputato di estinguere il reato mediante una oblazione). Il d.d.l. prevede l'arresto fino a un mese (come oggi) e l'ammenda **da euro 1.000 a euro 5.000** (da 2.000 a 10.000 se la pubblicazione arbitraria riguarda le intercettazioni).

11. – LE SANZIONI PECUNIARIE NEI CONFRONTI DEGLI EDITORI

11.1. Il d.d.l. applica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto

legislativo n. 231 del 2001) sia in caso di **pubblicazione illegale di intercettazioni di cui l'autorità giudiziaria ha ordinato la distruzione**, ai sensi degli articoli 269 e 271 c.p.p., sia in caso di **pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale**.

11.2. Il giudice potrà, quindi, applicare all'editore una sanzione pecuniaria che, nella prima ipotesi, varia

da 100 a 300 quote, nella seconda, da 100 a 200. L'importo di ciascuna quota, anch'esso determinato dal giudice in relazione alla concreta fattispecie, può variare tra 258 euro e 1.549 euro. **In concreto, con la sentenza di condanna del giornalista (ed, eventualmente, del direttore del giornale) per il reato di pubblicazione arbitraria (art.684 c.p.), il giudice potrà condannare anche la testata al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 25.800 Euro (pari a 100*258) a un massimo di 309.600 Euro (pari a 200*1548)**. Il numero delle quote, e quindi l'entità della sanzione, dipendono dalla gravità del fatto, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

11.3. E' ammessa la prova contraria. La responsabilità dell'editore può essere esclusa se risulta

che l'ente si è dotato di adeguati modelli di comportamento (accertamento rimesso al giudice, caso per caso, che dovrà valutare se l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati; se la vigilanza sui modelli e il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; se le persone che hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione)

12. - LA SEGRETEZZA DEGLI ATTI RELATIVI ALLE INTERCETTAZIONI

12.1. Il d.d.l. contiene numerose norme sulla **tutela della segretezza degli atti relativi alle intercettazioni**,

molte delle quali sono sostanzialmente corrispondenti a quelle già previste dal disegno di governativo della scorsa legislatura (A.C. 1638, approvato dalla Camera in data 17 aprile 2007).

12.2. In particolare, è previsto:

a) che i verbali e i supporti delle registrazioni siano custoditi in un apposito **archivio riservato tenuto presso l'ufficio del P.M.** (anche il ddl Mastella prevedeva l'istituzione di un apposito archivio riservato, nel quale il pubblico ministero deve custodire i verbali e le registrazioni ed il cui accesso è consentito ai difensori delle parti solo per la verifica della completezza del materiale acquisito e per la eventuale richiesta al giudice di integrazione);

b) che dopo il passaggio in giudicato della sentenza il tribunale dispone la **distruzione delle registrazioni, salvo che si tratti di corpo di reato** (analoga disciplina era prevista anche nel ddl Mastella);

c) che le operazioni di registrazione possono avvenire solo per mezzo degli **impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti solo presso i distretti di corte di appello** (analoga disciplina era prevista anche nel ddl Mastella).

12.3. Inoltre, il d.d.l. 1611 prevede:

a) l'attribuzione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica di poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione sui centri di intercettazione e sui punti di ascolto;

b) il divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti relativi alle operazioni di intercettazione e il divieto espresso di trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, i cui nominativi o riferimenti identificativi devono essere espunti dalle trascrizioni;

- c) che ogni anno ciascun procuratore della Repubblica deve presentare al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione per le intercettazioni effettuate nell'anno precedente, La relazione è trasmessa anche alla Corte dei conti (responsabilizzare l'uso delle intercettazioni)
- d) che il Ministro della giustizia, sentito il CSM, definisce ogni anno un tetto massimo di spesa per le operazioni di intercettazione, per ciascun distretto di Corte di Appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

13. PARLAMENTARI

13.1. Il d.d.l. modifica la disciplina che regola l'uso delle intercettazioni nei confronti dei parlamentari,

contenuta nella legge 20 giugno 2003, n. 140, rendendola pienamente conforme all'art.68, terzo comma, Cost.

13.2. Come recentemente affermato dalla Corte costituzionale, l'attenzione deve essere posta sul

fine ultimo effettivo dell'atto di indagine, per evitare che si possano qualificare come "casuali" - e dunque sottratte alla previa autorizzazione della Camera di appartenenza (art. 4 l.140/2003) - quelle captazioni che, alla luce degli atti di indagine già acquisiti (ad es., conversazioni già intercorse con un terzo, magari durante un apprezzabile arco di tempo) si deve ritenere che siano comunque dirette ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.

13.3. Viene, quindi, specificato, che **l'autorizzazione è sempre necessaria quando il parlamentare**

possa essere individuato, in anticipo, quale destinatario effettivo dell'intercettazione. Secondo la Corte costituzionale, ciò si verifica non solo quando le utenze e i luoghi interessati dalle captazioni appartengono al parlamentare, o sono nella sua disponibilità (intercettazioni «dirette»), ma, ad esempio, anche quando sono riferibili a soggetti diversi, ma si possa «presumere frequentati dal parlamentare» (intercettazioni «indirette»).

13.4. Sono previste due ulteriori modifiche alla normativa vigente. La prima precisa che i verbali

e i supporti contenenti le registrazioni effettuate nei confronti dei parlamentari sono conservati in un fascicolo separato, custodito all'interno di una apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, c.p.p. (come introdotto dal presente disegno di legge). La seconda prevede che, ove gli stessi verbali e supporti non debbano esser distrutti ai sensi dell'articolo 6 della legge 140/03, della loro sussistenza – previo inserimento nel citato fascicolo - sia data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari

14. DIRITTO DI RETTIFICA (LEGGE SULLA STAMPA)

14.1. Il d.d.l. rende effettivo il **diritto di rettifica** regolato dalla legge n.47/1948.

14.2. Con riferimento alle **trasmissioni radiofoniche e televisive**, la rettifica dovrà essere effettuata

entro 48 ore dalla richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Per i **siti internet**, la rettifica deve essere pubblicata entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce.

14.3. La pubblicazione della rettifica non deve essere accompagnata da commenti.

14.4. Per la stampa non periodica, 'autore dello scritto (in mancanza, l'editore o lo stampatore) deve provvedere, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione della rettifica, a

proprie spese, su massimo 2 quotidiani a tiratura nazionale indicati dall'offeso. Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla richiesta.

15. - REGIME TRASITORIO

15.1. Il regime transitorio regola gli effetti della nuova legge sui procedimenti in corso. E' previsto che

la "vecchia" disciplina continuerà a trovare applicazione soltanto quando nel procedimento in corso il giudice abbia già **autorizzato le operazioni di intercettazioni alla data di entrata in vigore della nuova legge.**

15.2. A partire da questo momento, comunque, le operazioni medesime **non potranno ulteriormente**

proseguire per un tempo superiore alla durata massima prevista dalla legge (75 giorni); quelle già eseguite, invece, saranno fatte salve a prescindere dalla loro durata. Questa disposizione non avrà alcun effetto nei procedimenti relativi ai reati di mafia e di terrorismo (posto che per essi non è previsto un limite massimo di durata delle intercettazioni).

15.3. Dal momento dell'entrata in vigore della legge, nei procedimenti pendenti si applicheranno

anche le nuove disposizioni sul divieto di pubblicazione delle intercettazioni, mentre la norma che attribuisce al tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale la competenza ad autorizzare le operazioni acquisterà efficacia decorsi **dodici** mesi dall'entrata in vigore della legge.